

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3014}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LUPI

**Disposizioni per il rafforzamento dell’autonomia amministrativa
del comune e della città metropolitana di Milano**

Presentata il 9 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge introduce, compatibilmente con le vigenti disposizioni costituzionali, una disciplina speciale per Milano, volta a rafforzarne l’autonomia amministrativa e la capacità di governo, in considerazione del ruolo che il comune e la città metropolitana svolgono per l’economia, l’innovazione, la mobilità, l’attrattività internazionale e lo sviluppo dell’intero Paese.

La presente proposta è incardinata nel quadro delle vigenti disposizioni costituzionali. Il suo ambito di efficacia normativa è infatti delimitato alla cornice costituita dai principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’articolo 5 della Costituzione, nonché al fondamentale principio dell’attuazione del più ampio decentramento amministrativo da parte della Repubblica nei confronti dei servizi che dipendono dallo Stato e di adeguamento dei principi e metodi della propria legislazione

alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

La proposta non riveste pertanto natura di rango costituzionale e non attribuisce a Milano potestà legislative proprie. L’obiettivo è più concreto e immediatamente praticabile: riconoscere, con legge ordinaria, la specialità funzionale di Milano e prevedere strumenti più efficaci per l’esercizio delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e compatibilmente con le esigenze dell’efficienza e della semplificazione dell’azione amministrativa.

L’articolo 1 definisce le finalità e i principi della presente proposta di legge. Milano viene riconosciuta come area urbana di rilevanza strategica nazionale, europea ed internazionale, per la concentrazione di funzioni economiche, produttive, infrastrutturali, culturali e internazionali che la caratterizzano.

Su questa base, la presente proposta di legge afferma il principio secondo cui in favore del comune e della città metropolitana di Milano sono promosse, nel rispetto della Costituzione e della legislazione statale e regionale vigente, iniziative volte al rafforzamento dell'autonomia amministrativa, per la semplificazione e il coordinamento nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

L'articolo 2 individua gli ambiti nei quali tale rafforzamento della capacità amministrativa può trovare attuazione: la pianificazione territoriale e la rigenerazione urbana, la mobilità e le infrastrutture, le politiche per l'abitare, lo sviluppo economico e l'attrazione di investimenti, l'innovazione, la transizione digitale, la valorizzazione culturale e la promozione internazionale.

La disposizione non istituisce nuovi organismi né nuove procedure complesse, ma afferma un principio chiaro: nell'ambito delle misure adottate nelle opportune sedi di coordinamento e volte a definire il conferimento o la delega di ulteriori funzioni amministrative e delle relative risorse, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente,

Milano deve poter esercitare in questi settori le funzioni in modo più diretto, più rapido e più coerente con la dimensione metropolitana.

L'articolo 3 demanda l'attuazione della legge a un unico decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato di concerto con i Ministri competenti per materia e sentiti la regione Lombardia, il comune di Milano e la città metropolitana di Milano.

Il decreto dovrà individuare in concreto gli ambiti amministrativi statali suscettibili di misure di conferimento o delega, coerentemente con i principi costituzionali vigenti, le misure di semplificazione nonché i criteri di coordinamento tra le amministrazioni e le risorse connesse. In questo modo si evita di appesantire il testo legislativo con meccanismi troppo complessi, mantenendo però un chiaro percorso attuativo.

Nel suo complesso, la presente proposta mira dunque a costruire una legge speciale ordinaria per Milano, semplice nell'impianto, riconoscibile sul piano politico e concretamente attuabile sul piano amministrativo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento del comune e della città metropolitana di Milano quale area urbana di rilevanza strategica nazionale, europea ed internazionale)

1. In coerenza con i principi fondamentali di cui agli articoli 5 e 118 della Costituzione e, in particolare, con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica, del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali, dell'attuazione, nei servizi che dipendono dallo Stato, delle esigenze dell'autonomia e del più ampio decentramento amministrativo nonché dell'allocazione delle funzioni amministrative secondo il criterio della maggiore prossimità al cittadino, la Repubblica riconosce il comune e la città metropolitana di Milano quale area urbana di rilevanza strategica nazionale, europea e internazionale, in considerazione del ruolo svolto nei settori economico, produttivo, infrastrutturale, finanziario, scientifico, culturale e delle relazioni internazionali.

2. Ai fini della presente legge, possono essere individuate iniziative volte a valorizzare ulteriori aree territoriali urbane o extraurbane, infrastrutture logistiche e di trasporto nonché altre istituzioni pubbliche economiche, finanziarie, storiche o culturali, site nel territorio della regione Lombardia e al di fuori del territorio della città metropolitana di Milano che, per le proprie ricadute sull'economia e per le proprie caratteristiche funzionali, rivestono rilevanza strategica nazionale in quanto collegate funzionalmente, logisticamente, economicamente o culturalmente all'area di Milano e al proprio ruolo, ai sensi del comma 1.

3. Al fine di assicurare un più efficace esercizio delle funzioni pubbliche e una più adeguata capacità di governo del territorio, in favore del comune e della città metropolitana di Milano sono promosse, nel ri-

spetto della Costituzione e della legislazione statale e regionale vigente, iniziative volte a sviluppare il rafforzamento dell'autonomia amministrativa, della semplificazione e del coordinamento nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. La presente legge si ispira ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione tra i livelli di governo.

Art. 2.

(Ambiti del rafforzamento amministrativo di Milano)

1. Il rafforzamento dell'autonomia amministrativa di cui all'articolo 1 trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:

a) pianificazione strategica del territorio, rigenerazione urbana e recupero delle aree dismesse;

b) mobilità, trasporto pubblico, logistica urbana e infrastrutture di interesse urbano e metropolitano;

c) politiche per l'abitare e interventi per l'equilibrio territoriale e sociale;

d) sviluppo economico, attrazione di investimenti, internazionalizzazione e sostegno all'innovazione;

e) transizione digitale, semplificazione amministrativa e interoperabilità dei servizi pubblici;

f) valorizzazione culturale, promozione turistica e organizzazione di eventi di rilievo nazionale e internazionale.

2. Nei settori di cui al comma 1 lo Stato promuove, anche nelle opportune sedi di coordinamento e di negoziazione, l'adozione delle misure volte a definire il conferimento o la delega al comune e alla città metropolitana di Milano di ulteriori funzioni amministrative, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente e con il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

3. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alle sedi di coordinamento e di negoziazione di cui al comma 2 ai fini dell'adozione delle misure volte al conferimento o alla delega di ulteriori funzioni amministrative al comune e alla città metropolitana di Milano, con le risorse necessarie al loro esercizio.

Art. 3.

(Disposizioni attuative e finanziarie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti per materia, sentiti la regione Lombardia, il comune di Milano e la città metropolitana di Milano, sono stabilite le disposizioni attuative dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua in particolare:

a) gli ambiti amministrativi statali suscettibili di misure di conferimento o delega, coerentemente ai principi costituzionali vigenti;

b) le misure di semplificazione e accelerazione amministrativa applicabili agli ambiti di cui all'articolo 2;

c) le modalità di coordinamento tra le amministrazioni interessate;

d) i criteri per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni conferite o delegate.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0205500